


FATA
 ASSICURAZIONI


MULTIRAMO ANALITICA

LA VALUTA DELLA POLIZZA E' EURO

AGENZIA GENERALE		POLIZZA		Regolazione Premio	Indicizzazione
DIREZIONE 500		000005009022387344		SI	NO
Contraente UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI DEL BANCO DI NAPOLI					
Codice Cliente 4848		Codice Fiscale/Partita IVA 80038480630			
Indirizzo VIA PAOLO EMILIO IMBRIANI, 9					
Comune NAPOLI		C.A.P. 80132	Provincia NA		
Effetto Polizza 01/06/2013	Scadenza Polizza 01/06/2014	Tacito Rinnovo SI	Scadenza Copertura 01/06/2014		
Frazionamento del premio Annuale					

	PREMIO ALLA FIRMA			RATE SUCCESSIVE		
	Imponibile	Imposta	TOTALE €	Imponibile	Imposta	TOTALE €
Incendio	5.725,96	1.274,04	7.000,00	5.725,96	1.274,04	7.000,00
Totale Euro	5.725,96	1.274,04	7.000,00	5.725,96	1.274,04	7.000,00

CLAUSOLE SPECIALI	004	097						
ALLEGATI MODELLI DI POLIZZA	IAPRY	SOM08	CL01	RP03				

AVVERTENZE

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese da Contraente e/o Assicurato (o dal genitore, tutore e curatore dello stesso) in merito alle informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere in tutto o in parte il diritto alla prestazione.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara che nell'ultimo triennio le cose assicurate non hanno subito danni della medesima natura di quelli indennizzabili a termini della presente polizza.

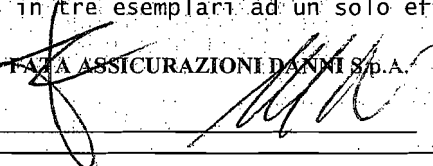
Per la regolazione del contratto stipulato con la sottoscrizione della presente polizza e' stata predisposta una normativa specifica: Definizioni e Norme relative sono contenute nelle "Condizioni di Assicurazione" Mod. 12/520

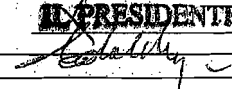
Il Contraente dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto:

- le suddette "Condizioni di Assicurazione" che, debitamente sottoscritte dalle parti, sono allegate alla presente polizza;
- tutti i "Modelli Allegati" indicati nel frontespizio di polizza, che, del pari, costituiscono parte integrante del contratto.

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto in ROMA

11, 2013-06-07

 **ITALIA ASSICURAZIONI DANNO S.p.A.**

**UNIONE NAZIONALE
CONDIZIONI del CONTRAENTE
IL PRESIDENTE**


IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E LETTO CON ATTENZIONE, ANTERIORMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, I DOCUMENTI DI SEGUITO ELENCATI, CHE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, COMPONGONO IL FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO SOPRA INDIVIDUATO E CHE TALI DOCUMENTI GLI SONO STATI CONSEGNATI CONTESTUALMENTE

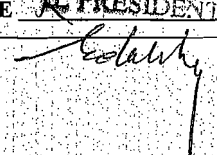
- **NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DI GLOSSARIO**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

NEL CASO LE PARTI ABBIANO DEFINITO DEROGHE O AGGIUNTE RISPETTO A QUANTO ILLUSTRATO NELLA NOTA INFORMATIVA E/O PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI SOPRA.

IL CONTRAENTE DICHIARA, INOLTRE, DI AVER PARIMENTI RICEVUTO E LETTO CON ATTENZIONE, ANTERIORMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO:

- **LE RELATIVE APPENDICI INTEGRATIVE DELLA NOTA INFORMATIVA**
- **I RELATIVI MODELLI ALLEGATI ALLA POLIZZA INTEGRATIVI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

IL CONTRAENTE

**UNIONE NAZIONALE
CONDIZIONI del CONTRAENTE
IL PRESIDENTE**


NORME CONTRATTUALI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, con la presente sottoscrizione, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli, delle condizioni e delle eventuali clausole speciali delle "Condizioni di Assicurazione" di seguito indicati:

vedasi fascicolo informativo.

UNIONE NAZIONALE
ASSICURAZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE

PERIODICITA' DEL PREMIO E MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste, salva, ove pattuita in polizza, successiva regolazione o saldo del premio provvisoriamente o parzialmente anticipato per ciascun periodo assicurativo; da effettuare nei modi e termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione. Eccezzuati i casi di contratti di durata inferiore all'anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno. Su accordo delle Parti, per i contratti di durata pluriennale, il premio può essere anticipato per l'intera durata del contratto.

Il premio può essere pagato con assegno bancario, postale o circolare non trasferibile o con bonifico su c/c bancario o postale intestati all'Impresa o all'intermediario; con mezzi di pagamento elettronico aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti ovvero, se l'importo dovuto non supera quello precisato nella Nota Informativa, anche in contanti.

Il premio precedentemente indicato alla firma è stato versato in mie mani oggi 24/6/2013 L'INCARICATO



GARANZIE E SOMME ASSICURATE

PATRIMONIO GENERICO

Descrizione

pensionati banco di napoli

Fatturato €
0,00Numero Addetti
3000Retribuzioni €
0,00Numero Pratiche
0

Incendio Rischi Civili

Fabbricato

Macchinari - Attrezzature -
Arredamento

Merci

Altre Partite

20.000,00

15.000,00

Esclusa

Esclusa

Danni Indiretti

Esclusa

Danni Indiretti (Forma Diaria)

Esclusa

CONTEGGIO DEL PREMIO

Per ogni socio e' previsto il pagamento di un premio annuo lordo di euro 2.50.

CLAUSOLE SPECIALI

004 TESTO LIBERO

ALLEGATO ALLA POLIZZA INCENDIO CONVENZIONE N.
GARANZIA INCENDIO BASE

La garanzia assicurativa e' prestata per le dimore di residenza (escluse le altre abitazioni) dei soci, appartenenti all'Unione Pensionati Banco di Napoli, rilevabili dal libro registro della stessa.

PER OGNI SOCIO VALGONO LE SEGUENTI SOMME ASSICURATE:

- 1) FABBRICATO euro 20.000
- 2) Contenuto euro 15.000.

Alla data di effetto della polizza risultano iscritti n.3000 soci, per essi valgono sia la garanzia incendio base di cui all'art 11 delle Condizioni Generali di Assicurazioni del Modello 12/520 ed. 12/2012, che forma parte integrante della presente polizza, che le Garanzie Complementari, cosi' come di seguito riportato (e cio' in deroga al Mod. 12/520 ed. 12/2012), purché i fabbricati ove ha sede la residenza del socio siano prevalentemente costruiti in materiale incombustibile, anche con solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibile.

Garanzie complementari - EVENTI SPECIALI

A03 - Acqua condotta

C16 - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio (eventi sociopolitici)

E05 - Eventi atmosferici

A01 - Fenomeno elettrico

Condizioni speciali

1. Per ogni socio e' previsto il pagamento di un premio annuo di euro 2.50

2. L'assicurazione si intende prestata a - Primo Rischio Assoluto - e cioe' senza applicare la regola proporzionale di cui all' art. 1907 del c.c. ed in deroga all'Art.21 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio - Assicurazione parziale -.

3. Il limite massimo di indennizzo per anno assicurativo, qualunque sia il numero di sinistri e' di euro 2.500.000.

4. Relativamente alla garanzia complementare A03, la Societa' si fara' carico - nel limite e con le franchigie di cui al punto successivo - di un numero massimo di 100 sinistri annui. All'esaurimento del limite di 100 sinistri la Contraente provvedera' al reintegro della garanzia, con il versamento di un premio annuo che viene concordato in euro 4.000,00 comprensivo d'imposte, il premio per ogni reintegro successivo sara' aumentato di euro 1.000,00 rispetto al precedente.

5. Franchigie e limiti di indennizzo :

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di polizza, l'indennizzo per le garanzie A03 Acqua condotta e A01 - fenomeno elettrico avvera' previa detrazione e limite massimo di indennizzo cosi' come di seguito indicato:

- a.- Garanzia A03 Acqua condotta - franchigia E 100,00 - limite massimo di indennizzo 1.500,00/sin/anno.
- b.- Garanzia A01 Fenomeno elettrico - franchigia E 50,00 - limite massimo di indennizzo 500,00/sin/anno.
- c.- Garanzie C16 e I04 - Atti dolosi ed Eventi Atmosferici - valgono i limiti previsti nel Mod.12/250 ed.12/2012.

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria per il numero dei soci pari a 3000 per

ognuno dei quali e' previsto un premio lordo annuo di euro 2,50.

L'importo risultante pari a euro 7.000, esposto in polizza e' soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o del periodo relativo alla prima rata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo del numero dei soci presi come base di calcolo del premio.

A tale scopo, all'atto di ogni iscrizione di un nuovo socio il Contraente ne dara' comunicazione scritta alla Societa' nel termine di 10 giorni, indicando il nominativo e l'ubicazione del fabbricato; alla fine di ogni periodo assicurativo la Societa' emettera' un'appendice per la regolazione del maggior premio dovuto. La regolazione andra' pagata dal Contraente nei trenta giorni dalla relativa comunicazioni da parte della Societa'.

In caso di differenza negativa del numero dei soci, rispetto quello iniziale, non si dara' luogo a restituzione di premio in favore della Contraente, ma il nuovo numero dei soci assicurati, costituira' la base per il conteggio nel nuovo premio annuo.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione del dato anzidetto o il pagamento delle differenze dovute, in caso di sinistro, la garanzia non e' operante relativamente alle comunicazioni omesse, e riprende vigore a comunicazione avvenuta, salvo il diritto della Societa' di agire giudizialmente per il recupero dei premi dovuti. La Societa' ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato e' tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.



FATA
ASSICURAZIONI



FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni - Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma - Tel. 06 47651 - Fax 06 4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - PEC fela@fata.pec.generaligroup.com

Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (interamente versato) - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052321008. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali iscritto al n. 026 dell'albo dei gruppi assicurativi.



Informativa contrattuale danni

Polizza N. 00005009022387344

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi(2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: UFFICIO PRIVACY via Urbana, 169/a 00184 ROMA tel 06 47651 fax 06 48 15 934.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui le modalità con cui reperire l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'interessato (leggibili)

UNIONE NAZIONALE
ASSICURATI del BANCO di NAPOLI
IL PRESIDENTE
[Firma]

NOTE:

- (1) L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione, coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza; di revisione contabile e certificazione di bilancio: i dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, ISVAP, Banca d'Italia - UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



FATA
ASSICURAZIONI



FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni - Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma - Tel. 06 47651 - Fax 06 48 71 187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - PEC fadanni@pec.generaligroup.com
Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (interamente versato) - Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052321008. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali iscritto al n. 026 dell'albo dei gruppi assicurativi.



Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. LGS. 196/2003 Codice Privacy)

La nostra Società intende trattare dati personali che La riguardano per utilizzarli, se Lei ci autorizza, per le seguenti finalità:

- 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione sulla qualità dei servizi da parte della Società e di altre Società del gruppo Generali, mediante le tecniche di comunicazione da Lei preferite;
- 2) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, per individuare le Sue esigenze/preferenze e studiare nuove opportunità personalizzate.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa ⁽¹⁾. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

L'acquisizione dei dati è facoltativa e senza il Suo consenso non potremo utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ⁽²⁾.

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale Reclami e Privacy.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Assistenza Legale Reclami e Privacy - Fata Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Urbana 169 A, 00184 Roma, tel. 06 47651 fax 06 48 15 934). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui le modalità con cui reperire l'elenco aggiornato dei Responsabili nominati dalla Compagnia e l'elenco delle Società del Gruppo Generali.

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, Società del Gruppo Generali e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (2) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Consenso al trattamento privacy e Isvap (Reg. 34/2010)

La invitiamo ad autorizzare la nostra Società e le Società del Gruppo Generali a trattare i Suoi dati per fini commerciali (v. punto 1 informativa privacy) barrando la seguente casella e firmando il presente modulo.

☒ SI

☐ NO

Inoltre, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 e dell'art. 130 Codice Privacy, La invitiamo ad indicarci le tecniche di comunicazione a distanza con cui desidera essere contattato

Posta ordinaria, Telefono ☐

Posta elettronica (e-mail), Sms/Mms ☐

Infine, barrando la sottostante casella potrà autorizzare la nostra Società ad analizzare i Suoi dati personali per individuare soluzioni adatte alle Sue esigenze (v. punto 2 informativa privacy)

☐ SI

☐ NO

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'interessato (leggibili) _____

UNIONE NAZIONALE
ASSICURAZIONI del BANCO di NAPOLI
IL PRESIDENTE
[Firma]



Contratto di assicurazione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI

Mod. 12/520 - Ed. 12/2012

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Avvertenza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI – Mod. 12/520 - Ed. 12/2012

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

ASSICURATO	La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CONTENUTO	Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti, (soffitte, cantine, ripostigli) compresi biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri e quadri comuni; elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione. Se mobili si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria. Sono compresi i gioielli e gli oggetti d'oro ad uso ornamentale personale. Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'Assicurato.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FABBRICATO	L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. Si precisa che si intendono esclusi gli impianti fotovoltaici installati o meno nei fabbricati assicurati.
FATA	FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
FRANCHIGIA	La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ	Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. <i>Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.</i>
INDENNIZZO O INDENNITÀ O RISARCIMENTO	La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.
MASSIMO INDENNIZZO	La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente a FATA per l'assicurazione.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
RISCHIO SEPARATO	Il rischio - o l'insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto <i>uguale o superiore a 1mt.</i>
SCOPERTO	La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. <i>Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</i>
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
TETTO	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni generali

- a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali;
- b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A – CAP 00184;
- c) nessuna sede secondaria;
- d) recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/4871187,
sito Internet: <http://www.fata-assicurazioni.it>,
e-mail: info@fata-assicurazioni.it;
- e) autorizzata all'esercizio in Italia e all'estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al numero 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di FATA ammonta a 125,61 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 107.96 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 1,76 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet di FATA <http://www.fata-assicurazioni.it> per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza

In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "Durata dell'Assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

Coperture assicurative offerte- Limitazioni ed esclusioni

E' un prodotto destinato all'assicurazione di beni materiali (quali, ad esempio, fabbricati, arredamento, attrezzature, macchinari, impianti, merci, cristalli ecc.) relativi al settore rischi civili (appartamenti, ville, condomini, uffici, scuole, musei, ospedali etc.).

Il contratto prevede la copertura Incendio e altri danni ai beni, che riguarda principalmente l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

E', inoltre, possibile acquistare una serie di garanzie integrative della copertura di cui sopra.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione contenute negli articoli, condizioni e clausole di seguito indicate: articolo 11 "Oggetto dell'assicurazione", 13 "Cose assicurabili a condizioni speciali" articolo 25 "Estensioni di garanzia".

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo.

L'assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio, o delle rate di premio successive alla prima, entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla relativa scadenza.

Per la disciplina di dettaglio relativa a limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, si rinvia :

- alle Definizioni e alle Denominazioni Convenzionali contenute nelle Condizioni di assicurazione
- agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati :

Articoli 12 "Esclusioni", 13 "Cose assicurabili a condizioni speciali", 21 "Assicurazione parziale" e 25 "Estensioni di garanzia".

Per la disciplina di dettaglio relativa ai casi di sospensione della garanzia, si rinvia all'articolo 2 "PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA".

Avvertenza

Le garanzie vengono erogate nei limiti dei capitali o somme assicurate, massimali e limiti di indennizzo e previa applicazione di franchigie e scoperti, con relativi minimi, pattuiti in polizza e previsti nelle Condizioni di assicurazione.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli di seguito indicati.

Articoli: 11 "Oggetto dell'assicurazione", 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", 22 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 23 "Limite massimo dell'indennizzo" e 25 "Estensioni di garanzia".

ESEMPI

CAPITALE O SOMMA ASSICURATA

A) Garanzia Incendio (a valore intero)

Bene assicurato: Fabbricato;

Somma assicurata: € 100.000;

Valore del fabbricato al momento del sinistro € 70.000

indennizzo a seguito di Incendio totale € 70.000 (salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti);

B) Garanzia Incendio (a valore intero)

Bene assicurato: Contenuto;

Somma assicurata: € 100.000;

Valore del contenuto al momento del sinistro: € 120.000;

Ammontare del danno: € 60.000;

non richiamata la clausola speciale C05 – "Deroga alla proporzionale"

Essendo il valore del contenuto al momento del sinistro di importo superiore alla somma assicurata in polizza, FATA risponde del danno in proporzione di detto rapporto ai sensi dell'articolo 21 "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione.

Indennizzo = € 60.000 x € 100.000 / € 120.000 = € 50.000 (salva l'applicazione di franchigia o scoperto, ove previsti).

LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia Facoltativa "Allagamenti".

Bene assicurato: Fabbricato;

Somma assicurata: € 100.000;

Ammontare del danno: € 80.000;

Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale Garanzia Facoltativa: Massimo indennizzo 50% della somma assicurata, scoperto 10% del danno.

Scoperto del 10% sull'ammontare del danno: € 8.000;

L'ammontare del danno al netto dello scoperto è determinato in € 72.000.

Essendo tale valore superiore al limite massimo di indennizzo – ovvero ad € 50.000, l'indennizzo spettante sarà pari ad € 50.000.

SCOPERTO

Garanzia Facoltativa "Inondazioni, Alluvioni."

Bene assicurato: Fabbricato;

Somma assicurata: € 100.000;

Ammontare del danno: € 30.000;

Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale Garanzia Facoltativa: Scoperto 10% - Massimo indennizzo 50% della somma assicurata ovvero € 50.000;

Lo scoperto è pari al 10% dell'ammontare del danno, cioè ad € 3.000.

Indennizzo spettante: € 30.000 - € 3.000 = € 27.000.

FRANCHIGIA

Garanzia Facoltativa "Eventi Sociopolitici (escluso terrorismo)"

Bene assicurato: Fabbricato;

Somma assicurata: € 100.000;

Ammontare del danno: € 50.000;

Limiti di indennizzo operanti in polizza per tale Garanzia Facoltativa: Franchigia € 250 – Massimo indennizzo 80% della somma assicurata, ovvero € 80.000.

Indennizzo spettante: € 50.000 - € 250 = € 49.750.

In assenza di deroga all'articolo 1907 del codice civile, se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Ad eccezione di quanto previsto con riferimento alle spese di demolizione e sgombero dagli articoli 11 "Oggetto dell'assicurazione" e 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e dall'articolo 25 "Estensioni di garanzia" con riferimento alle garanzie facoltative "Ricorso terzi", "Ricorso locatari" e "Spese di demolizione e sgombero" nonché alle clausole speciali A01 "Fenomeno elettrico ed elettronico", A02 "Danni elettrici ad apparecchi elettrodomestici", C028 "Responsabilità dell'albergatore" e G01 "Rottura di lastre", l'assicurazione è prestata a valore intero e cioè - salva una tolleranza del 10% in caso di richiamo della clausola speciale C05 "Deroga alla proporzionale" - con applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione o assicurazione parziale.

Per gli effetti dell'assicurazione parziale si rinvia all'articolo 21 "Assicurazione parziale" nonché, per la determinazione del valore delle cose assicurate, agli articoli 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", 25 "Estensioni di garanzia", garanzia facoltativa "Rischio Locativo" clausole speciali C08 "Assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo", C09 "Assicurazione del costo di riparazione e di ripristino (fabbricati)" e P02 "Perdita delle pigioni".

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio – Nullità

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA, rese da Contraente e/o Assicurato in sede di

conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Per le conseguenze si rinvia all'articolo: 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", delle Condizioni di assicurazione.

Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate negli articoli: 4 "Aggravamento del rischio", 5 "Diminuzione del rischio".

ESEMPIO DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO

Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo di esempio, il fatto che l'immobile muti destinazione d'uso da abitazione ad uso civile a vendita di prodotti per la casa, che è un rischio assicurabile nell'ambito dei rischi commerciali.

Premi

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste.

Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all'anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno.

Su accordo delle Parti, per i contratti di durata pluriennale, il premio può essere anticipato, in unica soluzione, per l'intera durata del contratto.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificatamente prescritti dall'ISVAP;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l'agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Avvertenza

Se il Contraente è un'Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tale prodotto FATA consente al Contraente di frazionare il premio annuo in:

- rate semestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 3% del premio imponibile;
- rate quadrimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 4% del premio imponibile;
- rate trimestrali, dietro corresponsione di un importo aggiuntivo pari al 5% del premio imponibile.

Avvertenza

L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio:

- o ai sensi dell'articolo 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- o con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

Rivalse

Avvertenza

In mancanza di deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Se richiamata in polizza la clausola speciale C31 "Rinuncia alla rivalsa" di cui all' articolo 25 "Estensioni di garanzia" delle Condizioni di assicurazione, FATA rinuncia ad esercitare il diritto di surrogazione verso i soggetti ivi indicati ed alle condizioni nella stessa precisate.

Diritto di recesso

Avvertenza

In caso di stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato, FATA, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 22 "Assicurazione presso diversi assicuratori" delle Condizioni di assicurazione.

E' facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro.

Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 6 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni di assicurazione.

Le Parti hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie "Terremoto", "Eruzioni vulcaniche", "Inondazioni e Alluvioni", "Allagamenti", "Smottamenti, Franamenti e Cedimenti del terreno" e "Terrorismo" con effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto, si rinvia all'articolo 25 "Estensioni di garanzia", paragrafi "Rescindibilità" delle suddette garanzie facoltative.

Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 7 "Durata dell'assicurazione".

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro all'Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Regime fiscale

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 22,25%, comprensiva di un 1% di addizionale antiracket - antiusura .

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

Sono previste modalità e termini per la denuncia del sinistro.

In caso di Arbitrato, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare il perito da lui designato, contribuendo, altresì, per metà alle spese e competenze per il terzo perito.

Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicate: articoli 16 "Obblighi in caso di sinistro", 17 "Esagerazione dolosa del danno", 18 "Procedura per la liquidazione del danno", 19 "Mandato dei periti", 20 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", 22 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 24 "Pagamento dell'indennizzo", nonché articolo 25 "Estensioni di garanzia" clausole speciali - se richiamate e rese operanti in polizza - C08 "Assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo", C09 "Assicurazione del costo di riparazione o ripristino (fabbricati)", C10 "Anticipo indennizzi", C24 "Modifica dei termini di denuncia dei sinistri", C25 "Pagamento dell'indennizzo prima della chiusa istruttoria", C30 "Ricostruzione diversa", C34 "Universalità".

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - UFFICIO RECLAMI

Via Urbana, 169/a 00184 ROMA

Fax 06/4815934

Indirizzo di posta elettronica : Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a FATA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

Resta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Arbitrato

E' prevista la facoltà delle Parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie relative alla valutazione del danno.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni degli articoli 18 "Procedura per la liquidazione del danno" e 19 "Mandato dei periti".

Avvertenza

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/12/2012

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Avv. Vittorio Rispoli



Ing. Giorgio Cagnetti



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI – Mod. 12/520 - Ed. 12/2012

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A..

FRANCHIGIA

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato

INDENNIZZO O INDENNITA' O RISARCIMENTO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

MASSIMO INDENNIZZO

La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

la somma dovuta dal Contraente a FATA per l'assicurazione

RISCHIO

la probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

la parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

DENOMINAZIONI CONVENZIONALI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

CONTENUTO (ABITAZIONE)

Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti, (soffitte, cantine, ripostigli) compresi biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri e quadri comuni; elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione. Se mobili si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria.

Resta escluso quanto specificato all'art.13 – Cose assicurabili a condizioni speciali.

Sono compresi i gioielli e gli oggetti d'oro ad uso ornamentale personale.

Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'Assicurato.

CONTENUTO (UFFICI – ALTRI CIVILI)

Attrezzi, mobilio, arredi, quadri e oggetti d'arte, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici, impianti prevenzione e di allarme, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività.

CONTENITORE ANTINCENDIO

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. *Si precisa che si intendono esclusi gli impianti fotovoltaici installati o meno nei fabbricati assicurati.*

Si conviene la seguente classificazione:

Fabbricato di PRIMA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).

Fabbricato di SECONDA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; solai e armature del tetto comunque costruiti.

Fabbricato di TERZA CLASSE:

ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

Fabbricato di QUARTA CLASSE:

ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificati "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C.;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 all.to V.

MERCI

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, ed esclusi sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- Espansite;
- Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- Materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

MURO PIENO

Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetro-cemento-armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

RISCHIO SEPARATO

È il rischio - o l'insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1 mt.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

TETTOIA

Struttura costituita da una o più superfici, anche inclinate, poggiante su pilastri oppure in parte su pilastri e in parte su fabbricati, aperta anche su tutti i lati, destinata a coprire ed a proteggere l'ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata.

Il recesso intimato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

ART. 7 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile.

ART. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata.

ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FATA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

FATA indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, *purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;*
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza *con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo quanto previsto all'art.23 – Limite massimo dell'indennizzo.*

ART. 12 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;*
- b) *verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) *causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- d) *causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti;*
- e) *di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la garanzia;*
- f) *alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- g) *di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- h) *subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- i) *indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.*

ART. 13 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono comprese nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, FATA risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto da FATA soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

ART. 14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da FATA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 15 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

FATA ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di FATA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) rilasciare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a FATA;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da FATA o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione di FATA la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 17 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da FATA o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da FATA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 19 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;*
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.16 – Obblighi in caso di sinistro;*
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art.20 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;*
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.*

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 20 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati** applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- **per macchinari, attrezzature, arredamento e merci** (punti II e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

In tutti i casi si dovrà tener conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti fissati in polizza.

ART. 21 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, FATA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 22 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a FATA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; FATA, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, FATA è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 23 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dell'art.1914 del Codice Civile, per nessun titolo FATA potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, FATA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.12 lettera c) – Esclusioni.

ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 25 ESTENSIONI DI GARANZIA

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Si intendono valide ed operanti le seguenti condizioni particolari :

FABBRICATI IN COMPROPRIETA' O IN CONDOMINIO

L'assicurazione della porzione di fabbricato di cui al testo dattiloscritto di polizza comprende anche la quota ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

PARIFICAZIONE DANNI

Si conviene di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la polizza, *purché non arrecati inconsideratamente, fermo quanto disposto dall'art.23 - Limite massimo dell'indennizzo.*

GARANZIE FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie facoltative sono valide ed operanti - solo se espressamente comprese o valorizzate nel Modello "SOM02 - Garanzie e Somme assicurate" - con i limiti indicati nel Modello "1301-01 - Franchigie e Scoperti" allegati alla polizza o riportati nella tabella "Limiti di indennizzo"

RICORSO TERZI

FATA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, *purché avvenute in seguito ai danni a cose di terzi di cui al primo comma, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro*, entro il massimale stabilito sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di FATA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

Sono a carico di FATA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato supera suddetto massimale, le spese vengono ripartite tra FATA e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

FATA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;*
- 2) *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

Non sono comunque considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;*
- c) *le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché gli amministratori delle medesime.*

RISCHIO LOCATIVO

FATA nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt.1588,1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, secondo le Norme che regolano l'assicurazione, i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito dalla presente polizza, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Norme che regolano l'assicurazione, troverà applicazione il disposto dell'art.21 - Assicurazione parziale.

RICORSO DEI LOCATARI

FATA nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure dei locali), risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione e nel limite del massimale assicurato a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare FATA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e FATA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di FATA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

FATA rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata indicata in polizza, ad integrazione di quanto previsto dall'art.11 – **Oggetto dell'assicurazione**. Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita, *fino alla concorrenza del 10% della somma stessa*. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art.21 - **Assicurazione Parziale**.

EVENTI SOCIOPOLITICI (ESCLUSO TERRORISMO)

FATA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici e di sabotaggio non riconducibili ad atto di terrorismo; per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'articolo "Esclusioni" delle norme che regolano l'assicurazione, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;*
- b) *verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;*
- c) *verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;*
- d) *verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;*
- e) *causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- f) *di inondazione, alluvione, allagamento o frana;*
- g) *di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;*
- h) *di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*
- i) *di fenomeno elettrico;*
- j) *subiti dalle merci in refrigerazione per effetto della mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;*
- k) *causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;*
- l) *verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;*
- m) *indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.*

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, FATA indennizza i soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

TERRORISMO

FATA indennizza, a deroga di quanto previsto nelle esclusioni a) e b) della garanzia "Eventi Sociopolitici", i danni direttamente o indirettamente causati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

RESCINDIBILITA'

Le Parti hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia. Tale recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di FATA questa rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il premio totale di polizza sarà, quindi, diminuito a partire dalla rata successiva al recesso, dell'importo relativo alla garanzia non più attiva, ferme le altre garanzie.

EVENTI ATMOSFERICI

FATA indennizza, i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

ESCLUSIONI

FATA non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati e manufatti in genere aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie, coperture e pareti (di fabbricati e manufatti in genere) in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto (ad eccezione di eternit ecologico), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
- manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

ACQUA CONDOTTA

FATA indennizza, i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

ESCLUSIONI

FATA non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

TERREMOTO

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla polizza Incendio si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, FATA indennizza, i danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell' art. 12 - **Esclusioni** delle Norme che regolano l'assicurazione - quelli d'incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia l' art 12 - **Esclusioni** delle Norme che regolano l'assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

ESCLUSIONI

FATA non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, inondazione, da maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia si precisa che:

le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

RESCINDIBILITA'

Le Parti hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia. Tale recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di FATA questa rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il premio totale di polizza sarà, quindi, diminuito a partire dalla rata successiva al recesso, dell'importo relativo alla garanzia non più attiva, ferme le altre garanzie.

ERUZIONI VULCANICHE

FATA indennizza, i danni materiali compresi, a parziale deroga dell' art. 12 – Esclusioni delle Norme che regolano l'assicurazione, quelli d'incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, direttamente subiti dalle cose assicurate per effetto di eruzioni vulcaniche.

ESCLUSIONI

FATA non indennizza i danni:

- a) di terremoto, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'eruzione vulcanica sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente garanzia, i fenomeni di natura vulcanica che dovessero verificarsi nel corso delle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuiti ad unico episodio eruttivo ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

RESCINDIBILITA'

Le Parti hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia. Tale recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di FATA questa rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il premio totale di polizza sarà, quindi, diminuito a partire dalla rata successiva al recesso, dell'importo relativo alla garanzia non più attiva, ferme le altre garanzie.

INONDAZIONI E ALLUVIONI

FATA indennizza, i danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

ESCLUSIONI

FATA non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o a normale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- d) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a cose mobili all'aperto.

RESCINDIBILITA'

Le Parti hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia. Tale recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di FATA questa rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il premio totale di polizza sarà, quindi, diminuito a partire dalla rata successiva al recesso, dell'importo relativo alla garanzia non più attiva, ferme le altre garanzie.

ALLAGAMENTI

FATA indennizza, i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

ESCLUSIONI

FATA non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

RESCINDIBILITA'

Le Parti hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia. Tale recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di FATA questa rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il premio totale di polizza sarà, quindi, diminuito a partire dalla rata successiva al recesso, dell'importo relativo alla garanzia non più attiva, ferme le altre garanzie.

SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI DEL TERRENO

FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate a seguito di:

- a) *smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;*
- b) *franamento, intendendosi per tale un distacco e/o scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;*
- c) *cedimento del terreno.*

ESCLUSIONI

FATA non indennizza i danni determinati da:

- a) *eruzioni vulcaniche;*
- b) *errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;*
- c) *errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.*

RESCINDIBILITA'

Le Parti hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia. Tale recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di FATA questa rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il premio totale di polizza sarà, quindi, diminuito a partire dalla rata successiva al recesso, dell'importo relativo alla garanzia non più attiva, ferme le altre garanzie.

CLAUSOLE SPECIALI

Le seguenti Clausole speciali - con i limiti previsti nella tabella "Limiti di indennizzo" - sono valide ed operanti soltanto se ne sia richiamato in polizza il rispettivo codice.

104 FUMO

FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - *non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione* - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose medesime, *sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.*

106 ELEMENTI FRAGILI

Fermo quanto previsto nella garanzia "**Eventi Atmosferici**" e ad integrazione della stessa, FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti ai punti 1) e 2) della garanzia "**105 - Eventi Atmosferici**" a:

- *coperture e pareti (di fabbricati e manufatti in genere) in lastre di fibro-cemento o cemento amianto e quanto in essi contenuto;*
- *serramenti, vetrate e lucernari in genere;*
- *tettoie per effetto della grandine.*

107 GELO

FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati alle tubazioni al servizio dei fabbricati assicurati a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, comprese le spese per demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura.

110 - ACQUA PIOVANA

FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

ESCLUSIONI

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni:

- che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.

I11 SOVRACCARICO NEVE

FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico neve e conseguente a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a fabbricati aperti su più lati.

ESCLUSIONI

FATA non risponde dei danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- ai fabbricati ed alle tettoie non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

A01 FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

FATA, a parziale deroga dall'art.12 lettera g) – Esclusioni, risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi i danni causati da usura e quelli riconducibili ad imperizia, negligenza e difetti di fabbricazione nonché i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia complementare che:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di:

- € 150 per somme assicurate fino a € 5.000;
- € 250 per somme assicurate fino a € 10.000;
- Scoperto 10% con il minimo di € 250 per somme assicurate superiori a € 10.000.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto dall'art.21 – Assicurazione parziale.

A02 DANNI ELETTRICI AD APPARECCHI ELETTRODOMESTICI

FATA, a parziale deroga dell'art.12 lettera g) – Esclusioni, risponde dei danni materiali e diretti causati agli apparecchi elettrodomestici di proprietà o facenti parte dell'arredamento dell'Assicurato, esistenti nei locali da lui occupati (quali apparecchi radioricevitori, televisori, computer per uso domestico, apparecchiature telefoniche, impianti d'allarme, frigoriferi, aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, fornelli, radiatori e simili),

da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici ed elettronici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto dall'art.21 – Assicurazione parziale.

A04 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

FATA indennizza, i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve.

A05 OCCLUSIONI E RIGURGITI DI FOGNATURE

FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate a seguito di occlusioni di tubazioni e di rigurgiti di fognature. *Sono esclusi i danni conseguenti al gelo e le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti di essi.*

A13 URTO VEICOLI STRADALI

FATA indennizza, i danni che l'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via, possono cagionare alle cose garantite anche quando non vi sia sviluppo di fiamma.

A14 ONDA SONICA

FATA indennizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

A15 CADUTA SATELLITI

FATA indennizza, i danni materiali diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

P01 SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO

FATA, in caso di danno riconducibile alla garanzia "Acqua Condotta", indennizza, anche le spese per:

- a) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- b) riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

P02 PERDITA DELLE PIGIONI

Se il fabbricato di cui alla partita indicata in polizza è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, FATA rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigioni che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati entro il limite della somma assicurata a questo titolo.

Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno. Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato/proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che, se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'art.21 – Assicurazione parziale

P04 MAGGIORI SPESE

FATA si obbliga a rimborsare le spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute dall'Assicurato allo scopo di evitare o contenere la riduzione - in conseguenza del sinistro indennizzabile a termini della presente polizza - del volume di affari relativo all'attività dichiarata in polizza. *L'assicurazione è prestata*

fino alla concorrenza del massimale riportato alla voce "Maggiori Costi/Spese" del Modello "SOM02 – Garanzie e Somme assicurate", con il massimo di € 250.000 e con franchigia di € 5.000 e vale soltanto per il periodo di ripristino (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che non potrà superare i tre mesi dalla data di accadimento del sinistro).

Sono rimborsabili unicamente le spese straordinarie sostenute a causa di:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- lavorazione presso terzi, fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
- altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.

ESCLUSIONI

FATA non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dei tempi operativi e conseguente rallentamento dell'attività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- sinistro che abbia colpito reparti inattivi;
- cessazione definitiva dell'attività dopo il sinistro (o a seguito di).

P06 ONORARI PERITI

FATA rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza le spese e gli oneri di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

P09 ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI

FATA rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza degli architetti, ingegneri, consulenti in genere interpellati per studiare e redigere i progetti inerenti la ricostruzione degli enti danneggiati e che l'Assicurato potrà nominare sin dall'accadimento del sinistro indennizzabile.

C05 DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art.21 – Assicurazione parziale, si conviene tra le Parti, che in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima.

Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dall'art.21 – Assicurazione parziale rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso, che per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

C08 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente;
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti delle Norme che regolano l'assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina o impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime come previsto dall'**art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno** dalle Norme che regolano l'assicurazione;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
- 7) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

C09

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RIPARAZIONE O DI RIPRISTINO (FABBRICATI)

Premesso che con la dizione valore a nuovo si intende convenzionalmente il costo di ricostruzione dei fabbricati secondo i criteri di cui all'**art.20 – I Fabbricati – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**, le Parti convengono e stipulano che in caso di sinistro l'ammontare del danno deve essere determinato con le regole tutte delle suddette condizioni di assicurazione, senza tuttavia l'applicazione del deprezzamento, ma per ogni singolo fabbricato, col massimo del valore del fabbricato stesso al momento del sinistro, secondo stima di cui al ripetuto **art.20 – I Fabbricati – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**.

Agli effetti dell'**art.21 – Assicurazione parziale** il valore di ogni singola partita per la quale vale l'assicurazione del costo di riparazione di ripristino è quello "a nuovo" definito nella premessa.

C10 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno € 100.000.

L'obbligazione di FATA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 520.000, qualunque sia l'ammontare stimato dal sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al costo di riparazione o di ripristino, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

C11 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. L'Impresa ha per altro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.

C12 - COLPA GRAVE

A deroga dall' art. 12 lettera c) - Esclusioni delle Norme che regolano l'assicurazione, FATA indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

C15 - CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE

Con riferimento al disposto degli artt. 1 e 11 delle Norme che regolano l'assicurazione, l'Assicurato e/o Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 m. dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

C17 FABBRICATI IN COSTRUZIONE

La garanzia sui fabbricati in costruzione si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengono scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- 1) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso d'incendio;
- 2) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc;
- 3) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- 4) non sia consentito di fumare.

C24 - MODIFICA DEI TERMINI DI DENUNCIA DEI SINISTRI

A parziale deroga di quanto previsto all' art. 16 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano l'assicurazione, i limiti di tempo in esse previsti si intendono raddoppiati.

C25 - PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

A parziale deroga dell' art. 24 - Pagamento dell'indennizzo delle Norme che regolano l'assicurazione, l'Assicurato è legittimato ad ottenere dall'impresa, dietro richiesta, il pagamento dell'indennizzo anche prima della chiusura di eventuale istruttoria, purché si obblighi a restituire, secondo le modalità di seguito specificate, quanto ottenuto nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione e tale obbligo sia garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari Istituti o Compagnie. Detto importo, all'atto dell'eventuale restituzione, dovrà essere maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, se nel frattempo è intervenuta svalutazione.

C27 - RADDOPPIO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREMI

A parziale deroga dell' art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine utile per il pagamento dei premi successivi si intende elevato a 30 giorni.

C28 - RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE

FATA in caso di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli articoli 1783, 1785 bis e 1785 terzo del C.C., risponde dei danni diretti e materiali che, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, anche se causato con colpa grave dell'Assicurato, fossero arrecati agli effetti personali e oggetti portati dai clienti ospitati nell'albergo e non consegnati all'albergatore.

Massimale assicurato e i limiti di indennizzo operanti, sono riportati in polizza. Qualora il numero delle camere, al momento del sinistro, sia superiore a quello dichiarato, il massimo indennizzo per camera sarà proporzionalmente ridotto.

C29 - RICOSTRUZIONE ARCHIVI

FATA risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico distrutti o danneggiati da un evento indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza della somma assicurata con la specifica partita e senza applicazione del disposto di cui all' art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Norme che regolano l'assicurazione.

L'indennizzo del danno, che avrà luogo a rifacimento ultimato, sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.

C30 - RICOSTRUZIONE DIVERSA

Qualora, in dipendenza di un sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovesse procedere alla ricostruzione, o riparazione dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo, determinato come sopra, non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato al Contraente o Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

C31 RINUNCIA ALLA RIVALSA

FATA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle Società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato e i familiari;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

C34 - UNIVERSALITÀ

Le garanzie si intendono prestate su tutto quanto costituisce il complesso ad esclusione della sola area.

Viene pertanto stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro "i confini" del complesso deve intendersi assicurato.

Qualora un determinato ente non trovasse precisa collocazione in una delle partite di polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, detto ente verrà attribuito convenzionalmente alla partita "macchinario".

C35 MODIFICA FABBRICATI

È facoltà del Contraente o dell'Assicurato, nell'ambito dello stabilimento, di abbattere, costruire o modificare i fabbricati assicurati ed anche aggiungere nuovi corpi che si intendono, con il relativo contenuto, compresi nelle rispettive partite di polizza senza essere obbligato a darne avviso a FATA, *sempreché le modifiche apportate non comportino aggravamento di rischio.*

C36 - ENTI ALL'APERTO

La garanzia si intende estesa agli enti posti all'aperto e/o su automezzi durante le operazioni di carico e scarico, *sempreché siano nell'ambito del recinto dello stabilimento e ferme le esclusioni di cui alla garanzia "Fenomeni atmosferici".*

C37 - EFFETTI PERSONALI

Sono convenzionalmente inclusi nella voce "macchinario" gli indumenti e gli effetti personali dei dipendenti. Fermo il disposto dell'art. 22 - **Assicurazione presso diversi assicuratori** delle Norme che regolano l'assicurazione, *l'impresa in caso di sinistro provvederà a liquidare il danno fino alla concorrenza di € 150 per singolo dipendente.*

C44 CONTENUTO DEGLI APPARECCHI SOMMINISTRATORI DI CALORE

È escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; FATA non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

C45 - RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO

Sebbene il presente contratto sia emesso per la durata poliennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza della rata annuale di premio.

G01 - ROTTURA DI LASTRE (FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO)

FATA si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi delle lastre di cristallo, integre ed esenti da difetti all'atto della stipula della polizza, collocate sia all'esterno su vetrine, porte, finestre, sia all'interno dei locali assicurati.

Sono comprese le rotture :

- a) *verificatesi in occasione di scioperi, serrate, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, dimostrazioni di folla.*
- b) *verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;*
- c) *causate da onda sonora determinata da aeromobili od soggetti in genere in moto a velocità supersonica.*

ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a) *da rigature, screpolature e scheggiature;*
- b) *a lastre aventi valore artistico o di affezione, a verande e lucernari;*
- c) *verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, in occupazione militare, di invasione, terrorismo e sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- d) *causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, uragani, cicloni, trombe d'aria, grandine, incendio, fulmine, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni atomiche, gelo, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;*
- e) *derivanti da crollo di fabbricati o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;*
- f) *determinate da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.*

Per le lastre ed i cristalli l'ammontare del danno è pari al costo di rimpiazzo degli stessi con altri nuovi, eguali od equivalenti, stabilito in relazione al tipo, alla qualità ed alla funzionalità.

Massimale assicurato e limiti di indennizzo operanti sono riportati in polizza.

LIMITI DI INDENNIZZO

Le Garanzie Facoltative e le Clausole Speciali di cui al presente modello sono prestate con i limiti sotto indicati.

COD.	GARANZIA	FRANCHIGIA o MINIMO SCOPERTO	SCOPERTO	MAX INDENNIZZO	MAX INDENNIZZO SINISTRO	MAX INDENNIZZO ANNO
	Eventi sociopolitici (escluso terrorismo)	€ 250		80% S.A.		
	Eventi atmosferici	€ 150		80% S.A.		
	Acqua condotta	€ 150				€ 2.600
I04	Fumo	€ 100				
I06	Elementi fragili	€ 150			€ 5.200	
I07	Gelo	€ 100			€ 2.600	
A01	Fenomeno elettrico ed elettronico	Vedi testo Clausola Speciale				
A02	Danni elettrici	€ 50 per apparecchio			€ 1.500	
A04	Intasamento gronde e pluviali	€ 100				€ 2.600
A05	Occlusioni- rigurgiti fognature	€ 100				€ 2.600
A13	Urto veicoli stradali	€ 100				
A14	Onda sonora	€ 100				
A15	Caduta satelliti	€ 100				
P01	Spese di ricerca e ripristino	€ 100				€ 2.600
P02	Perdita pigioni					€ 26.000
P06	Onorari periti				2% dell'indennizzo con il massimo di € 2.600	
P09	Onorari Architetti, Ingegneri, Consulenti				2% dell'indennizzo con il massimo di € 15.000	
C10	Anticipo indennizzi	Vedi testo Clausola Speciale				
I10	Acqua piovana	€ 500		50% S.A.	€ 2.600	
I11	Sovraccarico neve	€ 250			€ 5.200	